

**DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA
RISPARMIO ENERGETICO, SVILUPPO FONTI RINNOVABILI
E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6011 in data 10-11-2020

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "AOSTA GAS S.R.L." DI MONTJOVET E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A. A S.U." DI AOSTA, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON UTILIZZO DELLE ACQUE DEL RÙ CHEVRERE ET MONTJOVET E CENTRALE IN LOCALITÀ FIUSEY, NEL COMUNE DI MONTJOVET, E DELLA LINEA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE TRAMITE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA DI CONSEGNA COLLEGATA IN DERIVAZIONE RIGIDA A T SU LINEA MT ESISTENTE "MONTJOVET (LINEA 868).

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 23 luglio 2020 l'Impresa "Aosta Gas S.r.l." di Montjovet (AO), Partita IVA 00615450079, ha presentato una richiesta:

- di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del Rù Chevrère et Montjovet e centrale di produzione in località Fiusey, nel comune di Montjovet, comprendente anche la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 868";
- di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che con nota prot. n. 9439 in data 10 agosto 2020, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

considerato che il progetto dell'impianto di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di valutazione sulla compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), conclusa positivamente, con condizioni, con Delibera della Giunta regionale n. 1165 del 1° ottobre 2018;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 64 in data 25 febbraio 2020 relativo alla concessione, sino al 22 settembre 2046, all'Impresa "Aosta Gas S.r.l." di Montjovet, di derivazione d'acqua dal Rù Chevrère et Montjovet, in località Traversière del Comune di Montjovet, dal 1° aprile al 31 ottobre, per la produzione, sul salto di m. 491,82, della potenza nominale media annua di kW 244,37;

preso atto che la costruzione dell'edificio che ospita la centrale di produzione è già stata autorizzata, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 06/12/2019;

considerato che con nota prot. n. 9430 in data 10 agosto 2020 è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011, all'Albo pretorio del Comune di Montjovet;

considerato che con nota prot. n. 9425 in data 10 agosto 2020 è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011 sul Bollettino ufficiale della Regione;

dato atto che con nota prot. n.9624 in data 13 agosto 2020 è stata convocata, in modalità asincrona, la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra ed è stato chiesto alle Strutture ed Enti interessati di esprimere formalmente i propri pareri e/o autorizzazioni entro il 11 settembre 2020;

preso atto pertanto delle seguenti note:

- prot. n. 10440 in data 9 settembre 2020, con la quale ARPA ha fornito le proprie prescrizioni esecutive ed ha altresì chiesto delle integrazioni progettuali;
- prot. n. 1000 Pos. IV – 2/9 in data 11 settembre 2020, con la quale il Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta ha chiesto alcune integrazioni progettuali;
- prot. n. 9022 in data 10 settembre 2020 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, ha richiesto integrazioni progettuali;
- prot. n. 9912 in data 26 agosto 2020 con la quale la Struttura Flora e Fauna ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, ricordando tuttavia la necessità di provvedere alla misura mitigativa alternativa alla realizzazione del passaggio per pesci;
- prot. n. 5878 in data 2 settembre 2020 con la quale la Struttura Biodiversità e aree naturali protette ha fornito le proprie prescrizioni esecutive per la cantierizzazione e la realizzazione dell'opera;
- prot. n. 5899 in data 3 settembre 2020, con la quale la Struttura sostenibilità e valutazione ambientale non ha formulato particolari osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- prot. n. 12056 in data 17 agosto 2020 con la quale la Struttura viabilità e opere stradali non ha formulato osservazioni in merito alle opere in progetto;
- prot. n. 44133 in data 17 agosto 2020 con la quale l'Ufficio affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole;
- prot. n. 3881 in data 27 agosto 2020 con la quale la Società Deval S.p.a. ha confermato la connessione alla rete elettrica rappresentata negli elaborati progettuali ed ha altresì formulato le proprie prescrizioni esecutive;
- prot. n. 6698 in data 11 settembre 2020, con la quale la Struttura Patrimonio archeologico ha fornito parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto condizionato al rispetto delle prescrizioni già previste in sede di VIA;
- prot. n. 6184 del 11 settembre 2020 con la quale il Comune di Montjovet ha fornito parere favorevole a condizione che siano riscontrate le osservazioni formulate nel medesimo parere;

- prot. n. 9094 in data 11 settembre 2020 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha comunicato di non aver nulla da osservare;
- prot. n. 6977 in data 21 settembre 2020 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato l'esecuzione delle opere, con prescrizioni, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142, lettera g);

dato atto che con nota prot. n. 19830 del 23 settembre 2020 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dal 15 settembre 2020, data di arrivo dell'ultimo parere della Conferenza di Servizi, ed è stato chiesto l'espletamento degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

considerato che l'Impresa proponente in data 8 ottobre 2020 ha trasmesso le integrazioni di cui sopra,

dato atto che con nota prot. n. 21833 in data 12 ottobre 2020 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che detta documentazione è stata pubblicata sul sito internet regionale nell'apposita sezione dedicata;

preso atto delle note:

- prot. n. 12155 in data 19 ottobre 2020 con la quale la Struttura Flora e Fauna ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, ricordando tuttavia la necessità di provvedere alla misura mitigativa alternativa alla realizzazione del passaggio per pesci;
- prot. n. 6934 in data 21 ottobre 2020 con la quale la Struttura Biodiversità e aree naturali protette ha ribadito il precedente parere formulato in data 2 settembre 2020;
- prot. n. 1199 Pos. IV – 2/9 in data 26 ottobre 2020, con la quale il Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta ha ribadito il precedente parere espresso in data 11 settembre 2020;
- prot. n. 12424 in data 29 ottobre 2020, con la quale ARPA ha espresso parere positivo alla realizzazione del progetto in esame;
- prot. n. 10975 in data 29 ottobre 2020 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, analizzata la documentazione integrativa trasmessa, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni formulate;

preso atto che in data 11 novembre 2020 l'Impresa proponente ha trasmesso ha trasmesso i riscontri dell'avvenuta ricezione dell'avviso di avvio del procedimento da parte dei soggetti interessati dal vincolo preordinato all'esproprio;

considerato che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni ai sensi del DPR 327/2001;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno degli elaborati "Proprietà, servitù e piano particellare", "Visure" e "Tav. 18 - piano particellare" allegati al progetto;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "MONTJOVET (Linea 868) è parte integrante del progetto in esame;

preso atto che la linea elettrica di connessione in cavo interrato in derivazione della linea aerea MT esistente (L.E. n. 526) fino all'allestimento della cabina DEVAL compresa sarà realizzata ed esercita dall'Impresa "Deval S.p.A. a s.u." di Aosta;

preso atto che tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Aosta Gas S.r.l." di Montjovet (AO), Partita IVA 00615450079, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del Rù Chevrère et Montjovet e centrale di produzione in località Fiusey, nel comune di Montjovet, comprendente anche la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 868", sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi;
2. di concedere all'Impresa "Deval S.p.A. a s.u." di Aosta, secondo quanto previsto dal punto 3 del D.M. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione in cavo interrato in derivazione della linea aerea MT esistente (L.E. n. 526) fino all'allestimento della cabina DEVAL compresa;
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Montjovet individuate all'interno degli elaborati "Proprietà, servitù e piano particellare", "Visure" e "Tav. 18 - piano particellare" allegati al progetto;
4. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con Delibera della Giunta regionale n. 1165 del 1° ottobre 2018 (relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale) e nel decreto del Presidente della Regione n. 64/2020 relativo alla subconcessione di derivazione delle acque;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - lo scavo della trincea per la posa del cavidotto di consegna tra le località di Méran – Fiusey – Oley, in area soggetta a vincolo archeologico, dovrà essere accompagnato da assistenza archeologica continua, da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, compresa l'eventuale realizzazione di documentazione (grafica, fotografica e schedografica) delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;
 - preventivamente l'inizio del cantiere, dovrà essere comunicato alla Struttura patrimonio archeologico il nominativo della ditta o del professionista incaricato dell'assistenza e della sorveglianza archeologica, al fine di poter coordinare correttamente l'intervento;
 - dovrà essere garantito lo scorrimento nel canale irriguo, che si diparte dall'opera di presa sul torrente Pialong, di un quantitativo d'acqua non inferiore ai 15/20 l/s, al fine di garantirne la funzionalità e la percezione visiva nell'ambito del paesaggio circostante;

- la ripiantumazione del varco, della larghezza massima di 2,5 m, per la posa della condotta dovrà essere prevista con la messa a dimora di essenze autoctone selezionate da concordare con la Stazione forestale competente;
- il ritombamento della sezione di scavo, da effettuare ogni 30 metri circa di condotta posata, dovrà seguire e ripristinare la morfologia originaria del terreno, utilizzando la cotica erbosa precedentemente accantonata;
- le “platea” dovranno essere realizzate collocando in modo irregolare massi di media dimensione e limitando al minimo la larghezza del giunto in cemento tra gli stessi;
- i muri dovranno essere realizzati con conci di pietra di pezzatura medio-piccola, visivamente a secco, senza copertina cementizia a vista, con il terreno riportata in testata e raccordato al versante;
- non dovranno essere previsti elementi in c.a. emergenti rispetto al profilo del terreno
- per il tratto di rete DEVAL, la disponibilità delle aree interessate dai lavori dovrà essere perfezionata a favore di DEVAL S.p.A. a s.u., analogamente al disciplinare di concessione per la posa dei cavi su strada comunale;
- considerato che lavori in oggetto sono prossimi al confine inferiore della ZPS IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius, tempi e modalità di utilizzo dell’elicottero dovranno essere concordati con l’Ente Parco e con la Stazione Forestale competente;
- nel caso siano previsti interventi di ripristino ambientale, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie erbacee e/o arbustive di derivazione locale, ai sensi della l.r 45/2009;
- dovranno essere realizzati i sistemi previsti per garantire il rilascio di DMV e per gestire le portate derivate, come descritti al paragrafo 5.3 della Relazione di compatibilità con il PTA e rappresentati negli elaborati grafici relativi alle Tavole 2, 4, 5 e 6;
- dovranno essere installati due misuratori in continuo, per monitorare le portate idriche sopraggiungenti da monte e le portate complessivamente prelevate, tali valori dovranno essere visibili tramite un pannello elettronico a disposizione degli Enti predisposti alle verifiche, come descritto al paragrafo 5.3 della Relazione di compatibilità con il PTA;
- la strumentazione di cui sopra dovrà essere verificata per essere conforme alla sua applicazione nell’ambito della sperimentazione condotta dal tavolo tecnico già costituito per considerare congiuntamente l’effetto di tutte le derivazioni insistenti sul torrente Chalamy, in applicazione del Criterio 3 del vigente PTA;
- in allegato alla richiesta di emissione del decreto di esproprio/asservimento/occupazione (utilizzando il modello reperibile sul sito della regione-avvisi e documenti-espropri) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia del provvedimento di autorizzazione unica che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio nonché ove previsti i frazionamenti delle aree urbane;
 - le visure catastali;
 - le visure ipotecarie o attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
 - il certificato di destinazione urbanistica;
 - l'indicazione della data presunta dei lavori al fine di consentire alla Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da gioco la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
- provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
 - assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti dei materiali polverulenti;
 - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
 - è vietata, ai sensi del D.lgs. n. 152, art. 182, c. 6-bis, l'abbruciamento della vegetazione rimossa nelle fasi di cantiere, tali scarti di materiale vegetale dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento;
 - in fase di realizzazione di tutti i manufatti previsti in progetto dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;

- in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà essere attuato quanto previsto dall' art. 24, commi 4, 5 e 6 del DPR 120/2017 ossia dovrà essere effettuata la caratterizzazione delle TRS come prevista nel "Piano preliminare di utilizzo delle terre" facente parte integrante della documentazione di progetto, dovranno essere trasmessi all'autorità competente e all'ARPA gli esiti di tale caratterizzazione e in base a tali esiti dovrà, eventualmente, essere rivisto il "Bilancio di produzione materiali inerti da scavo e rifiuti" per conformarlo alle eventuali nuove modalità di gestione delle TRS;
 - in riferimento alla convenzione tra il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca e l'Impresa autorizzata, dovranno essere realizzati ambienti naturalizzati presso lo stabilimento ittico regionale di Morgex-La Salle;
 - l'esecuzione dei lavori nei tratti interferenti con i corsi d'acqua è subordinata al rilascio dell'apposito benestare, da richiedere presso la Struttura gestione demanio idrico della Regione, disciplinante l'esecuzione dei lavori sulle superfici appartenenti al demanio idrico regionale;
 - l'Impresa autorizzata dovrà comunicare tempestivamente alla Struttura gestione demanio idrico della Regione l'entrata in funzione continuativa dell'impianto idroelettrico;
 - dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nel disciplinare di concessione alle quali è subordinato l'esercizio dell'impianto idroelettrico autorizzato;
 - in merito alle linee elettriche di connessione le Imprese autorizzate dovranno:
 - trasmettere alla Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque, al Comune territorialmente interessato e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;
 - adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 - trasmettere alla anche alla Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque la dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori;
 - eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le Imprese autorizzate assumono la piena

responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;

- e. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
- f. dal rilascio dell'autorizzazione, il termine per l'inizio dei lavori è di un anno mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 22 settembre 2046; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- g. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- h. qualora l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- j. è fatto obbligo l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di comunicare contestualmente alla Stazione forestale di Verres, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura sostenibilità e valutazione ambientale e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- k. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Verres;
- l. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- m. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Montjovet, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 5.000,00 euro
- n. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà:

- comunicare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
 - comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione dei energia;
 - trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura sostenibilità e valutazione ambientale e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell'intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
- o. l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - p. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. , ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - q. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - r. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà presentare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, il progetto “as built” delle opere realizzate;
 - s. il presente provvedimento è trasmesso alle Imprese autorizzate, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Verres e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. trasmetterà la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, le Imprese autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

- d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

Il dirigente
Massimo Broccolato

MASSIMO BROCCOLATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO